

atti comunali ultracentenari, si prevede il caso che quei medesimi atti storici corrano pericolo per l'incuria del Comune; e si dispone che: « quando l'archivista dipartimentale abbia fatto constare per sua relazione scritta che la conservazione dei documenti storici non sia sufficientemente assicurata dal Comune, spetta al prefetto di ordinarne il deposito di ufficio, alla scadenza del termine di sei mesi dall'in- giunzione rimasta inascoltata ».

5. ARCHIVI PRIVATI. — Per quel che concerne gli archivi privati, la legislazione di tutti i paesi è impotente a impedirne la distruzione. Però si rimedierebbe a questo inconveniente, dovuto all'assenza dell'amministrazione, ritornando all'antico, almeno, per quel che concerne la vigilanza su questi archivi, e ricostituendo le soprintendenze archivistiche effettive, che col mezzo di ispezioni e di riunioni saprebbero far rispettare il nostro patrimonio storico, come sanno fare rispettare quello bibliografico le soprintendenze, specialmente a ciò istituite. Ragioni varie, non tutte convincenti, hanno sinora ostacolato quella ricostituzione; ma la riforma del regolamento archivistico, che si sta compiendo, sembra tener conto dell'importanza della questione, come accennammo altrove.

Quando non vi sia appiglio alcuno per intervenire, e le carte non trattino se non di affari assolutamente familiari, lo Stato non può violare la libertà individuale. Può scendere in campo soltanto se il proprietario, con qualche manifestazione, renda pubblica la propria intenzione di disfarsi delle sue carte; e, fra queste, venga scoperta l'esistenza di atti utili per la scienza o per l'amministrazione. Esercita, allora, quel diritto di prelazione, del quale abbiamo tenuto parola.

Tuttavia, senza ricorrere a quell'estremo, esso offre a coloro, che vogliano accettarlo, il modo di non essere infamati per vandalismo commesso, oppure di rimanere talvolta ancora proprietario delle proprie cose. Quel modo consiste nel lasciar loro la scelta fra il dono e il deposito del proprio archivio presso l'archivio di Stato della circoscrizione. Col dono la proprietà degli atti passa allo Stato, è vero; e questo li tratta alla stessa stregua dei suoi propri. Col deposito, invece, con quel deposito che corrisponde all'istituto or ora rintracciato nella legislazione francese, il privato conserva la proprietà degli atti e la piena libertà di consultarli e trascriverli gratis a suo piacimento. Lo Stato glieli ordina e custodisce sinchè non gli convenga riprenderseli; contro il semplice corrispettivo della proclamazione della pubblicità di quegli atti, vale a dire della facoltà concessa ad ogni cittadino di esaminarli a scopo scienti-

fico, non contenzioso: pubblicità che si attacca indelebilmente ad essi, nè può più essere negata, neppure dopo il ritiro del deposito.

Gli art. 106-107 del real decreto 22 novembre 1901 disciplinano in Spagna l'accettazione e il ritiro dei depositi volontari; ai quali il depositante può imporre tutte le condizioni, che voglia, fuorchè il divieto di comunicarne gli atti al pubblico e la pretesa di indennità per gli eventuali deterioramenti.

6. DEPOSITO. — Nei casi, che abbiamo or ora citati, il deposito, volontario o forzoso che sia, ha sempre per depositario lo Stato: per cui potrebbe dirsi *deposito passivo*, poichè gli atti non sono suoi; esso li custodisce soltanto e li ordina; fa le spese di tale custodia e ordinamento; li mette a disposizione del pubblico, ma deve essere sempre pronto a restituirli al proprietario. È una specie di deposito conservativo che si assume liberamente; e corrisponde fino a un certo punto al deposito giudiziario che talvolta viene fatto nell'archivio con tutte le norme giuridiche relative. Ma non sempre lo Stato *subisce* il deposito; talvolta egli *lo fa*, per ragione di convenienza o per altra necessità. Allora, egli stesso o lascia o consegna ad altro ente o anche ad uffici periferici archivio o atti, che dovrebbero di regola trovar posto nei suoi propri archivi; diventa quindi a sua volta depositante di atti suoi, affidandone altrui la custodia e talvolta anche l'ordinamento, e la comunicazione al pubblico. In tal caso, non può più parlarsi di deposito passivo, ma si bene di *deposito attivo*.

Il deposito attivo non si differenzia da quello passivo se non nel mutamento del depositante e dello scopo. Il deposito passivo è essenzialmente conservativo e può essere fatto in *qualsunque luogo* si voglia; quello attivo, oltre alla conservazione, mira anche ad agevolare la comunicazione degli atti *sul posto* ove furono redatti. Perciò il deposito attivo può esser fatto da parte dello Stato, e, più limitatamente da parte del privato, sia a *titolo amministrativo*, sia a *titolo culturale*, sia ancora a *titolo amministrativo e culturale* insieme.

Il deposito è fatto a *titolo amministrativo* quando lo Stato lascia alle amministrazioni redattrici degli atti, che invece vorrebbero versarli nel prossimo archivio di Stato, la custodia dei loro propri archivi o di archivi consimili, in attesa della creazione dell'istituto che debba riceverli. È il caso di molti uffici periferici, la cui sede sia in località priva di archivi di Stato. Essi debbono conservare le proprie carte, non solo; ma, talvolta, possono vedersi affidate anche quelle dello stesso ramo amministrativo provenienti da agenzie della circoscrizione,